



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATI: 3

Fermo, data protocollo

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
Al Sig. Commissario Prefettizio di Monterubbiano
Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di
Fermo

Ai Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di
Fermo
Montegiorgio
Sant'Elpidio a Mare

Ai Sigg.ri Segretari Comunali dei Comuni della provincia di
Fermo

Ai Sigg.ri Ufficiali Elettorali dei Comuni della provincia di
Fermo

OGGETTO: CIRCOLARE N. 21/2020 del Ministero dell'Interno.

Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.
Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del
testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale o
referendaria.

Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Termini e modalità di
esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia.
Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale per
arredamento seggi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Pubblicazione e
affissione dei manifesti di convocazione dei comizi referendari ed elettorali.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di **domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020**, il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019? »

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020, come già comunicato con circolare prefettizia del 16 luglio, è stata fissata, per gli stessi giorni di **domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020**, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Per tutte le consultazioni, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti, procedendo nell'ordine, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1-bis, allo scrutinio relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì.

Nel caso di svolgimento contemporaneo del referendum con altre consultazioni elettorali, ai sensi del citato art. 1-bis, comma 3, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche, sostanzialmente contenute nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Nel caso di svolgimento solo della consultazione referendaria, restano applicabili le specifiche disposizioni per i referendum, prevalentemente contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e, per quanto non disciplinato, nello stesso D.P.R. n. 361/1957.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti elettorali o referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum.

A) PARITÀ' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE O REFERENDARIA

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale o referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali o referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

C) TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.



Prefettura di Fermo ***Ufficio Territoriale del Governo***

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva **opzione**, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè **entro il prossimo 28 luglio 2020**, anche utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si chiede alle SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione, pubblicizzando altresì l'allegato richiamato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare, sul sito www.esteri.it e sul sito di questa Prefettura – U.T.G. all'indirizzo <http://www.prefettura.it/fermo>.

D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum in oggetto, e quindi entro il **2 agosto 2020**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, una di esse deve essere destinata ai portatori di handicap.



Prefettura di Fermo ***Ufficio Territoriale del Governo***

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: “Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali”.

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, alla applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa, la cui fornitura sarà approntata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

E) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In vista delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si dispone in tutti i comuni della Repubblica l’inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all’art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull’elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 4 agosto 2020**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione **esclusivamente in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 prot. n. 21559 del 17 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell’interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all’altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 6 agosto 2020, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l’iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell’art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell’ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 6 agosto 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 16 agosto 2020, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 20 settembre 2020**, in quanto lunedì 21 settembre 2020 costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 21 agosto 2020, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 5 settembre 2020, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 5 settembre 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n.299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Visto lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, le SS.LL. potranno valutare, d'intesa con la Regione, l'opportunità, ove del caso, di procedere alla predisposizione, pubblicazione e affissione di un unico manifesto di convocazione dei comizi sia per le elezioni regionali che per quelle comunali. Altrimenti, potranno procedere con l'affissione dell'autonomo manifesto predisposto dalla Regione per la relativa consultazione.

Le SS.LL. vorranno disporre affinché i competenti uffici assicurino, tempestivamente, l'avvenuta affissione sia in luoghi pubblici che all'albo online all'indirizzo pec protocollo.preffm@pec.interno.it utilizzando l'apposito modulo che si allega.

* * *

Le SS.LL. vorranno assicurare la tempestività e la massima precisione delle operazioni demandate affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Si ringrazia per la collaborazione e si chiede di dare assicurazione con lo stesso mezzo.

Si informa, altresì, che questa circolare sarà visibile anche sul sito internet di questa Prefettura all'indirizzo <http://www.prefettura.it/fermo>.

Il Prefetto

Filippi